

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 300/CGF – RIUNIONI DEL 7 E 21 GIUGNO 2012**

**Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio - Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Antonio Patierno, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. ALDO SPINELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)**

A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico del signor Aldo Spinelli Presidente del CdA dell’A.S.Livorno Calcio S.p.A. per rispondere della violazione del disposto dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2007 al 7.4.2010.per avere determinato una situazione di conflitto di interessi, conferendo mandato in data 31.11.2007, al Sig. Federico Pastorello per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Stefano Fiore, nonostante tale agente fosse nello stesso tempo titolare di mandato rilasciato dal calciatore, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha inflitto all’incolpato la sanzione della inibizione per giorni 45.

La C.D.N. pur riconoscendo improprio il richiamo dell’atto di deferimento al Regolamento Agenti del 2007, poiché i fatti si erano verificati vigente il regolamento del 2001, ne ha escluso la rilevanza, argomentando che lo stesso fatto contestato trovava una analoga definizione disciplinare anche nel regolamento previgente.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso lo Spinelli, denunciando in via preliminare l’errore della statuizione del primo Giudice, che ha ritenuto di potere applicare alla fattispecie il regolamento previgente del 2001, in palese violazione del principio di legalità, sancito dalle norme costituzionali e statuali, in virtù delle quali nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima ella commissione del fatto.

Il ricorso dello Spinelli è fondato e merita l’accoglimento.

Osserva la Corte Federale che la fattispecie normativa del conflitto di interessi è stata introdotta per la prima volta con il Regolamento Agenti del 2007, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, che ha regolamentato in maniera innovativa rispetto la normativa previgente l’attività dell’agente, enunciando in maniera tassativa, con la disposizione contenuta nell’art. 15, il divieto

per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.

Ciò posto, anche se può convenirsi con il primo Giudice, che nel rispetto del principio di stretta legalità, nulla impedisce al Giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'atto di incolpazione, nel caso in questione sta di fatto che l'operato contestato allo Spinelli con l'atto di deferimento, non può essere sussunto nella normativa del 2001, come ipotesi di violazione disciplinare.

Infatti quel regolamento, soltanto al fine di disciplinare le "Modalità dell'Incarico" prevedeva: "che un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società, solo dopo aver ricevuto incarico scritto".

La disposizione quindi regolava le modalità del conferimento dell'incarico, ma non disciplinava la ipotesi del conflitto di interessi, che è stata in quanto tale introdotta in maniera innovativa, al fine di adeguarsi al Regolamento della F.I.F.A., solo con il Regolamento del 2007.

Deve escludersi pertanto la punibilità del fatto contestato con l'atto di deferimento, in quanto non previsto dalla normativa in vigore all'epoca dei fatti come illecito disciplinare.

In accoglimento del ricorso dunque la decisione impugnata deve essere annullata.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e annulla la sanzione inflitta al Sig. Aldo Spinelli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL SIGNOR VITALE GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ EMPOLI F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE:**

**- DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI;**

**- DELL'ART. 15, COMMI 1, 2, 3 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTE DEI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI,**

**NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico di Giuseppe Vitale, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante dell'Empoli FBC per rispondere delle seguenti violazioni:

a) art. 1 comma 1 C.G.S., degli artt. 4 comma 2 e 10 comma 1 del Regolamento agenti di calciatori, in vigore dall'1 febbraio 2007, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori Friniuc, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva, stipulato tra l'Empoli e il calciatore Dima il 13.8.2008, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto sui moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di scrittura privata stipulata con una società indicata dal Friniuc e non con l'agente personalmente;

b) art. 1 comma 1 C.G.S. e degli artt. 10 comma 1 del Regolamento agenti di calciatori, per essersi avvalso della attività di agente del sig. Bruno Carpeggiani, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso, a mezzo di dichiarazione debitoria in favore della società Italian Managers Group S.r.l., di cui il Carpeggiani era il legale rappresentante, anziché dell'agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva del calciatore sig. Davide Carrus in data 30.1.2009;

c) art. 1 comma 1 C.G.S. e degli artt. 4 comma 2, 10 comma 1 e 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti calciatori, per essersi avvalso della attività dell'agente Begosi ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo dichiarazione debitoria e conferito incarico alla società Alberto Bergossi S.r.l., anziché all'agente personalmente per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Valdifiori così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente era titolare di formale mandato rilasciato dallo stesso calciatore;

d) art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 4 comma 2 Regolamento agenti calciatori per aver conferito il 1°7.2007 l'incarico per l'attività di ricerca e segnalazione calciatori non all'agente Tullio Tinti personalmente, ma alla società T.L.T. S.r.l. di cui il medesimo agente era il legale rappresentante;

e) con riferimento all'incarico sub d) artt. 1 comma 1 e 10 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 3 commi 1 e 3 del Regolamento agenti calciatori per essersi avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato nella attività di ricerca e segnalazione di calciatori, trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo;

f) art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 16 comma 3 Regolamento agenti calciatori e all'art. 93 comma 1 N.O.I.F. per non essersi assicurato che il nome dell'agente Gaetano Fedele, cui la società aveva conferito il 14.7.2007 il mandato per avvalersi delle prestazioni del calciatore Giacomazzi, fosse indicato nel contratto economico con il calciatore, stipulato il 24.7.2007;

g) art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 4 comma 2 del Regolamento agenti calciatori per aver conferito con contratto 5.9.2007 l'incarico per l'attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) alla società Gama Advisery Services e non ad un agente personalmente;

h) art. 1 comma 1 e 10 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 3 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti ed anche in relazione all'art. 1 comma 1 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi per essersi avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato nella attività di ricerca e segnalazione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto fondato l'atto di deferimento, ha inflitto al Vitale la sanzione della sospensione per mesi nove.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Vitale denunciando in via preliminare che la C.D.N. non ha motivato la dichiarata incongruità della pena concordata con la Procura Federale ex art. 23 C.G.S..

La censura è infondata.

Ai sensi dell'art. 23 comma 2 C.G.S. l'organo giudicante se ritiene congrua la sanzione indicata dalle parti ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile. La norma non richiede la motivazione del giudizio di congruità, di cui invece il giudice deve dar conto quando la determina ex professo. Lo stesso criterio, per ragioni logiche vale nel caso in cui l'organo giudicante non accetta il patteggiamento. Peraltro, la motivazione del provvedimento costituirebbe una vera e propria anticipazione del giudizio.

Nel merito con il primo motivo il Vitale sostiene che l'assenza di un formale conferimento di incarico all'agente Friniuc, dimostra che la società non si è avvalsa della sua opera personale per l'acquisto del calciatore Dima, e che peraltro il Regolamento Agenti F.I.F.A. non impone per il conferimento del mandato la sottoscrizione del modello standard.

La censura è priva di fondamento, perché risulta documentalmente che l'Empoli ha stipulato il contratto di acquisto del calciatore Dima, a mezzo di scrittura privata con la società Tinny Limited, indicata dal Friniuc, quale intermediario della operazione e non con l'agente personalmente.

Quanto al mandato, la raccomandazione, contenuta nel Regolamento F.I.F.A. di utilizzare il modello standard, non esclude, in base al Regolamento della F.I.G.C., l'obbligo per l'agente che svolge un'attività rilevante per l'ordinamento federale, di sottoscrivere il mandato, a pena di inefficacia sul modello predisposto dalla Commissione Agenti conformemente al modello F.I.F.A.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione della C.D.N. che ha sanzionato la corresponsione da parte dell'Empoli F.C. di un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria in favore dell'Italian Manager Group S.r.l., anziché all'agente Carpeggiani personalmente per l'opera prestata nella stipulazione del contratto del calciatore Carrus.

La censura è infondata.

Il richiamo all'art. 4 comma 2 del Regolamento Agenti, vigente all'epoca dei fatti, che attribuiva all'agente il diritto di organizzare la propria attività imprenditorialmente, e la facoltà di attribuire, alla società così costituita i diritti patrimoniali derivanti dagli incarichi, non è dirimente rispetto alla violazione disciplinare contestata, in forza dello stesso comma 2, che sancisce l'obbligo

di conferire l'incarico solo all'agente personalmente. Il mandato quindi non può essere conferito alla società ma solo all'agente personalmente.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione della C.D.N. sul punto in cui ha ritenuto che il contestuale incarico della società e del calciatore Valdifiori all'agente Bergossi comportava una situazione non regolamentare di conflitto di interessi.

Sostiene in contrario anzitutto, che sotto l'aspetto normativo la situazione di conflitto di interessi può essere addebitata soltanto all'agente e non anche alla società.

In secondo luogo assume che la società non ha conferito alcun mandato all'agente Bergossi, come risulta dal contratto del 25.6.2008, nel quale figura quale agente del calciatore.

La censura è priva di fondamento sotto entrambi i profili.

Sotto l'aspetto sistematico il Regolamento degli agenti disciplina anche l'attività delle società nella conclusione di un contrasto di prestazioni sportive con un calciatore. Le società pertanto, come tutti i soggetti che svolgono una attività rilevante nell'ordinamento federale, sono tenute a conformare la propria attività ai principi di lealtà, correttezza e probità, sancito dall'art. 1 C.G.S..

Alla stregua di tale principio, può già affermarsi che le società non possono concorrere, consapevolmente, con la loro condotta, a dar luogo ad una situazione di conflitto di interessi, in danno del calciatore, che il sistema ordinamentale considera di rilievo disciplinare.

Tali considerazioni, di per sé sufficienti per affermare la rilevanza disciplinare del conflitto di interessi, anche nei confronti delle società, trovano ulteriore conferma nella stessa disciplina che il Regolamento agenti detta nei confronti delle società (art. 16; Doveri delle Società) al fine di impedire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi.

Quanto al secondo profilo, la circostanza che nel contratto di trasferimento il Bergossi risultava agente del calciatore, non priva di fondamento il rilievo della C.D.N. che la dichiarazione debitoria nei confronti della società Alberto Bergossi S.r.l., costituiva la prova documentale del conferimento dell'incarico all'agente da parte della società.

Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la C.D.N. ha ritenuto la sussistenza della violazione disciplinare ai sensi dell'art. 4 Regolamento agenti per avere conferito il mandato alla società anziché all'agente personalmente.

La censura, già proposta e disattesa con il terzo motivo, resta così assorbita.

Con lo stesso motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 commi 1 e 3 Regolamento agenti, e 1 comma 1 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in relazione all'addebito del conferimento dell'incarico di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) a soggetto non munito del titolo di D.S., sostenendo che nessuna norma dell'ordinamento federale riserva l'attività di ricerca e segnalazione di atleti ai soli D.S..

La censura è fondata e merita l'accoglimento.

Il divieto ipotizzato dalla C.D.N. nei confronti degli agenti, non può invero farsi discendere dall'art.1 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, risalente al 13.6.1991 e neanche a quello approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. il 14.5.2010, in quanto la disposizione richiamata dal primo Giudice, non enuncia tra le mansioni riservate alla figura professionale del D.S., quella particolare di ricerca e segnalazione in funzione di "scouting".

Peraltro il richiamo ad una non meglio precisata giurisprudenza della C.D.N. sul punto che farebbe un generico riferimento alla funzione del D.S." di accrescere il tasso tecnico della squadra, ancorché non espressamente menzionato", impedisce in radice ogni operazione analogica e interpretazione estensiva.

L'unica certezza pertanto, contrariamente all'avviso della C.D.N. è quella che nell'ordinamento federale non esiste alcuna riserva di legge in ordine alla attività di "scouting", che allo stato deve ritenersi una figura professionale aperta, non regolamentata come categoria riconosciuta dall'ordinamento e che in quanto tale può essere esercitata liberamente anche dagli agenti dei calciatori.

Il quinto motivo di ricorso, relativo al punto g) dell'atto di deferimento, per la mancata indicazione del nominativo dell'agente Fedele nel contratto con il calciatore Giacomazzi è palesemente inammissibile, perché non contesta la violazione disciplinare, ma deduce come

giustificazione, la mera dimenticanza, che non esclude la infrazione disciplinare, posto che ai sensi art. 3 C.G.S. i soggetti dell'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

L'accoglimento parziale del ricorso, comporta una diversa modulazione della sanzione, che la Corte di Giustizia Federale tenuto conto della molteplicità e della rilevanza disciplinare delle violazioni residue, ritiene congrua determinare nella misura di mesi 6 di sospensione della licenza.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Vitale Giuseppe, riduce la sanzione a carico dell'appellante a 6 mesi di inibizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL SIGNOR TINTI TULLIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 4, COMMA 2, PRIMA PARTE DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 3, COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE ED ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI- NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)**

A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico di Tullio Tinti, agente di calciatori, con licenza rilasciata dalla F.I.G.C. per rispondere delle seguenti violazioni:

a) art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 4 comma 2 prima parte del Regolamento Agenti di calciatori, vigente all'epoca dei fatti, per avere assunto il 1° luglio 2007 l'incarico per attività di ricerca e segnalazione calciatori in favore dell'Empoli, non personalmente nella sua qualità di agente di calciatori, ma nella mera qualità di legale rappresentante della società T.L.T.;

b) art. 1 comma 1 e 10 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 3 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti, anche in relazione all'art.1 comma 1 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver concorso nella violazione posta in essere dall'Empoli, e per essa dai propri dirigenti, che si è avvalsa dell'opera di un soggetto non autorizzato nella attività di ricerca e di segnalazione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo ed anzi in modo incompatibile con il suo ruolo di agente di calciatori, la C.D.N. all'esito del procedimento, ritenuto fondato il deferimento, ha comminato al Tinti la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 e della ammenda di €15.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Tinti, che ripropone in via pregiudiziale l'eccezione del difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva nei confronti degli agenti dei calciatori, disattesa dal primo Giudice.

Sotto il profilo dei principi comunitari sostiene che l'agente dei calciatori, non avendo alcun rapporto associativo alla F.I.G.C. svolge una attività economica periferica alla attività sportiva, per cui la potestà normativa in capo alle federazioni, deve esercitarsi nel rispetto indefettibile, secondo la gerarchia delle fonti, del diritto comunitario per cui deve tener conto delle norme che comportano effetti anticoncorrenziali e pregiudizievoli della parità di condizioni che deve sussistere in un mercato di riferimento.

Sotto l'aspetto dell'ordinamento statale, sostiene che il sistema regolamentare e quello disciplinare risultano incompatibili con l'attività di un libero professionista, che svolge un'attività meramente periferica all'ordinamento sportivo.

Le argomentazioni del ricorrente sono prive di giuridico fondamento.

L'art. 1 comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) secondo il quale: "i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o

comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale, anche di recente è stato riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti, le quali aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia (Cass. S. U. 23.4.2008 n. 10465).

In tale contesto la natura privatistica della F.I.G.C., comporta come necessario corollario la dimensione privatistica della giustizia sportiva e quindi della origine contrattuale e non autoritativa della accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva.

Ciò posto, il riconoscimento degli agenti di calciatori, come figura ormai consolidata nel mondo del calcio, attraverso il substrato normativo degli statuti e dei regolamenti della F.I.F.A., esclude in radice che l'agente non rientri tra i soggetti che a norma dell'art. 30 svolgono attività rilevante per l'ordinamento federale.

Ad ogni modo qualsiasi problematicità al riguardo è esclusa dal chiaro disposto dell'art. 1 comma 4 dal Regolamento Agenti Calciatori della F.I.G.C. in vigore dal 1° 2.007, che prevede testualmente: "Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla F.I.F.A.. In particolare gli agenti si obbligano a sottostare al controllo ed al giudizio disciplinare degli organi federali, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.

Ancora in via preliminare il ricorrente, ripropone, senza alcun fondamento, l'eccezione di prescrizione, con riferimento alla irregolare accettazione del mandato dall'Empoli in data 1° luglio 2007, in quanto la norma invocata dal ricorrente, disciplina le infrazioni disciplinari connesse a irregolari pattuizioni economiche, mentre nella fattispecie trova applicazione l'art. 26 comma 1 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti che regolava le infrazioni di carattere disciplinare, come il caso appunto della irregolare accettazione del mandato.

Nel merito il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti Calciatori e 1 comma 1 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi in relazione all'incarico di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) a soggetto non munito del titolo di D.S., sostenendo che nessuna norma dell'ordinamento federale riserva l'attività di ricerca e segnalazione di atleti ai soli D.S..

La censura è fondata e merita l'accoglimento.

Il divieto ipotizzato dalla C.D.N. nei confronti degli agenti non può invero farsi discendere dall'art. 1 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, risalente al 13.6.1991 e neanche a quello approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. il 14.5.2010, in quanto la disposizione richiamata dal primo Giudice, non enuncia tra le mansioni riservate alla figura professionale del D.S., quella particolare di ricerca e segnalazione in funzione di "scouting".

Pertanto il richiamo ad un non meglio precisata giurisprudenza della C.D.N., che farebbe un generico riferimento alla funzione del D.S. di accrescere il tasso tecnico della squadra, ancorché non espressamente menzionato, impedisce in radice ogni operazione analogica e interpretazione estensiva.

L'unica certezza pertanto, contrariamente all'avviso della C.D.N., è quella che nell'ordinamento federale non esiste alcuna riserva di legge in ordine alla attività di "scouting", che allo stato deve ritenersi una figura professionale aperta, non regolamentata come categoria riconosciuta dall'ordinamento e che in quanto tale può essere esercitata liberamente anche dagli agenti dei calciatori..

Non ha fondamento invece il motivo di ricorso che investe il capo sub a) della incolpazione.

Il richiamo all'art. 4 comma 2 del Regolamento Agenti, vigente all'epoca dei fatti, che attribuiva all'agente il diritto di organizzare la propria attività imprenditorialmente e, la facoltà di attribuire alla società così costituita i diritti patrimoniali derivanti dagli incarichi ricevuti, non è dirimente rispetto alla violazione disciplinare contestata, in forza dello stesso comma 2, che sancisce tassativamente l'obbligo di conferire l'incarico solo all'agente personalmente. Il mandato

quindi non può essere conferito alla società in nessun caso, ma solo all'agente personalmente, trattandosi di un rapporto fiduciario, fondato sull'intuito personale, come tutti i contratti d'opera.

L'accoglimento parziale del reclamo, comporta una diversa modulazione della sanzione, che la Corte Federale, tenuto conto della rilevanza disciplinare della violazione disciplinare, ritiene congrua determinare nella sola sospensione della licenza per mesi 1, esclusa pertanto l'ammenda.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Tinti Tullio, annulla la sanzione dell'ammenda. Conferma nel resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; DELL'ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)**

A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico di Gaetano Fedele, agente di calciatori, con licenza della F.I.G.C. per rispondere della violazione del disposto dell'art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento Agenti Calciatori e dell'art. 93 N.O.I.F. per non essersi assicurato che il proprio nome fosse indicato nel contratto stipulato il 24.7.2012 dall'Empoli con il calciatore Giacomazzi, quale procuratore della società, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto fondato il deferimento, ha comminato al Fedele la sanzione di €5.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Fedele deducendo a propria discolpa che l'obbligo di indicare nel contratto di trasferimento di un calciatore riguarda soltanto l'agente del calciatore e non quello della società.

Il ricorso è infondato.

Alla stregua del combinato disposto dell'art. 93 comma 1 N.O.I.F. e dell'art. 22 del Regolamento agenti, vigente all'epoca dei fatti risulta in maniera inconfutabile, l'obbligo di indicare il nome dell'agente nel contratto anche quando questi agisce nell'interesse della società.

Infatti l'art. 93 comma 1 N.O.I.F., già di per sé chiaro, dispone che il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato al contratto, mentre l'art. 22 comma 4 del Regolamento agenti, completa la fattispecie, disponendo l'obbligo della società di indicare il nome dell'agente di cui si è avvalsa.

Il ricorso pertanto va respinto e per l'effetto la tassa reclamo va incamerata.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Fedele Gaetano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 12 luglio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete